

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Ufficio studi e rapporti istituzionali
Servizio personale magistrature

Oggetto: Richiesta di parere sull'istanza di accesso del dottor ...

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine all'istanza di accesso rivolta all'Amministrazione, in data ..., dal dottor ...

Tale istanza ha ad oggetto alcuni documenti inerenti il procedimento avviato a seguito della designazione dell'accedente, da parte del Presidente del Consiglio regionale della ..., quale componente della sezione regionale di controllo per la ... della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7, comma 8 bis, della legge n. 131/2003, designazione cui non ha fatto seguito l'effettiva nomina del dottor ... , per effetto del parere sfavorevole a tale nomina espresso dall'organo di autogoverno della Corte dei conti.

Con la stessa istanza il dottor ... ha chiesto di accedere anche ai documenti relativi alle procedure di designazione dei componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della regione ... e della sede di ..., riguardanti la dottoressa ... ed il dottor ..., conclusesi con nomine effettuate con D.P.R. ... e con D.P.R. 20.8.2012.

L'Amministrazione, avendo consentito l'accesso alla documentazione che riguarda la procedura designazione concernenti il dottor ... , ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi sulla possibilità di rendere accessibili anche i documenti riguardante le nomine della dottoressa ... e del dottor

La Commissione- ferma restando la necessità di notificare l'istanza di accesso in questione alla dottoressa ed al dottor ..., quali controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006- ritiene che spetti al dottor l'accesso alla documentazione in questione, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

La Commissione ritiene di dover condividere l'assunto dell'accedente che l'esame dei documenti in questione può consentire l'individuazione di parametri e criteri di giudizio rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della significativa esperienza professionale a contenuto economico, aziendalistico, finanziario e contabile, previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b) della deliberazione del Consiglio di Presidenza della magistratura contabile n. 83 del 2 luglio 2012, ai fini della nomina a componente di una sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8 bis della legge n. 131/2003.

Pertanto si esprime parere favorevole all'ostensione al dottor ... dei documenti in questione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio voli di Stato
Via dell'Impresa
ROMA

Oggetto: Richiesta di parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Servizio

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto di conoscere il parere della Commissione in ordine a due istanze di accesso a documenti amministrativi rivolta all'Amministrazione dal signor ... già funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri in forza al Servizio Voli di Stato.

Con la prima istanza il signor ...- nei cui confronti è stata esercitata azione di responsabilità per danno erariale in relazione alla procedura di- ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi alle istruttorie ed alle autorizzazioni in materia di voli di Stato successive al collocamento a riposo dell'accidente.

Con la seconda istanza il signor ..., al fine di acquisire elementi utili per difendersi nel giudizio civile intentato dallo stesso nei confronti del settimanale "...", che avrebbe pubblicato un articolo dal contenuto asseritamente diffamatorio nei confronti dell'accidente, chiedeva di poter accedere alla documentazione relativa all'iter amministrativo preordinato all'acquisto dei velivoli della flotta di Stato fino alla loro immissione in linea dall'anno 2001, nonché agli atti relativi alla gara europea per la fornitura di trasporto aereo complementare a quello effettuato con i velivoli della flotta di Stato ed all'evento internazionale (Euromed) menzionati nell'articolo in questione.

La Commissione per l'accesso, prima di poter esprimere il proprio parere, ritiene necessario chiedere all'Amministrazione di indicare se, in relazione ai documenti richiesti, sia previsto da una normativa speciale che li riguardi la sottrazione all'accesso.

In attesa che l'amministrazione fornisca gli elementi richiesti l'esame del parere in oggetto è sospeso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Brescia

FATTO

La signora rivolgeva alla Questura di Brescia un'istanza di accesso diretta ad estrarre copia della propria domanda di rinnovo di permesso di soggiorno, identificata con codice assicurata, codice istanza e codice ologramma, come indicati nel ricorso.

L'istanza di accesso veniva presentata in data 25 novembre 2014, come dedotto dalla stessa ricorrente e come si evince dalla ricevuta telefax allegata.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la signora, a mezzo del proprio difensore, con raccomandata a/r spedita in data 29 gennaio 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Sull'istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 25 novembre 2014 si è formato in silenzio-rigetto decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

Pur volendo considerare che il termine di trenta giorni per ricorrere alla Commissione decorresse da sabato 27 dicembre 2014 (primo giorno utile dopo le festività del 25 dicembre e 26 dicembre) ovvero, successivamente, dal primo giorno utile non festivo (lunedì 29 dicembre 2014) il ricorso risulta tardivamente proposto con raccomandata a/r spedita in data 29 gennaio 2015.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

La signora con lettera datata 12 gennaio 2015 rivolgeva all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Novara nel corso dell'anno 2008, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, la signora, a mezzo del proprio difensore, in data 19 febbraio 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Novara, in data 2 marzo 2015 ha trasmesso alla Commissione una nota in cui fa presente che la domanda della signora fu presentata nel corso dell'anno 2008, alla Prefettura di Milano.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza della ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che la ricorrente stessa deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Novara nel corso dell'anno 2008.

La Prefettura di Novara ha rilevato che, in realtà, la domanda risulta presentata nel corso dell'anno 2008, alla Prefettura di Milano, presso la quale risulta presa "*in carico*".

Rileva la Commissione che, anche a prescindere dall'esatta individuazione della Prefettura competente a ricevere la domanda, l'istanza di accesso diretta all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

FATTO

Il signor con lettera datata 12.1.2015 rivolgeva all'Amministrazione centrale (Ministero dell'Interno – Dip. Libertà Civili) un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata alla Prefettura di Milano nel corso dell'anno 2011, finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, il signor, a mezzo del proprio difensore, in data 19/02/2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente risulta genericamente diretta a conoscere lo stato del procedimento attivato per ottenere il conferimento della cittadinanza italiana che il ricorrente stesso deduce essere stato avviato con domanda presentata alla Prefettura di Milano nel corso dell'anno 2011.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, in quanto finalizzata ad una generica richiesta di informazioni e non ad ottenere l'accesso ad un documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio

FATTO

La signora rivolgeva all'Agenzia del Demanio richiesta di accesso al fine di tutelare la propria posizione soggettiva, in relazione ad una serie di documenti relativi a due procedure selettive per il personale amministrativo dell'Agenzia alle quali la stessa aveva partecipato.

L'Amministrazione accoglieva parzialmente l'istanza negando l'accesso alla documentazione riguardante i candidati che la precedevano nelle rispettive graduatorie, con riguardo ai dati "*relativi a domicilio, residenza, recapiti telefonici ed indirizzi e mail contenuti nei curricula vitae degli stessi*". L'ostensione veniva, altresì, negata in relazione ai *test* elaborati per le suddette selezioni, con i relativi esiti, in mancanza di una esplicita dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'istante circa la non divulgazione degli esiti, motivata in ragione della tutela dei *test* medesimi secondo la disciplina del diritto d'autore.

La Sig.ra, non condividendo il parziale diniego opposto dall'Agenzia, formulava richiesta di parere a questa Commissione che, con nota del 19 dicembre 2014 esprimeva il proprio motivato avviso sulla scorta del quale l'istante, con nota del 7 gennaio 2015, rinnovava la propria richiesta di accesso.

Con nota del 21 gennaio 2015, l'Amministrazione riteneva non condivisibili le osservazioni delle istante "*per le motivazioni già precedentemente esposte*" e, nel trasmettere la documentazione richiesta, nei limiti ritenuti ammissibili, subordinava l'ostensione degli ulteriori atti alla trasmissione da parte dell'istante di una "*dichiarazione di assunzione di responsabilità penale a civile riguardo alla non divulgazione dei documenti contenenti gli esiti dei test da Lei sostenuti*".

Avverso il diniego parziale la signora ha tempestivamente adito (con ricorso a mezzo PEC del 6 febbraio 2015) la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto parziale dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti "*senza limitazione alcuna*".

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, nei limiti che verranno esposti, confermando in via generale le considerazioni già formulate in sede consultiva, con le seguenti precisazioni.

Con riferimento al rilevato “*oscuramento*” dei dati personali degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria si conferma l’avviso di questa Commissione in base al quale non appare essere prevalente la tutela della riservatezza dei concorrenti, dal momento che questi ultimi, prendendo parte alla selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali esposti nei documenti riguardanti la procedura di selezione, potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati (quale è senz’altro l’istante, in qualità di concorrente non utilmente collocata in graduatoria).

Ciò posto, ferma restando la necessità dell’integrale ostensione della documentazione prodotta dagli altri candidati (compreso il *curriculum* completo della residenza, del domicilio e della sottoscrizione, nonché le schede di valutazione) osserva la Commissione che il diritto all’accesso presuppone, comunque, la presenza di un interesse giuridicamente rilevante e di un nesso di strumentalità tra tale interesse e la documentazione richiesta.

In tale ottica non appare giustificato, a fronte dell’oscuramento da parte dell’Amministrazione dei dati rappresentati dai “*recapiti telefonici*” e dall’“*indirizzo mail*” degli altri candidati, la richiesta dell’istante della conoscenza anche di tali dati, non essendo stata dedotta alcuna particolare necessità di acquisire siffatte informazioni.

In relazione al secondo aspetto che viene in rilievo, costituito dalla richiesta di accesso ai *test* sostenuti, la Commissione ritiene prevalente l’interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente ai fini della valutazione della legittimità ed attendibilità delle operazioni di selezione rispetto a quello del diritto di autore della società che ha redatto i *test* che è tutelato solo ai fini della riservatezza in via residuale dalla normativa in materia.

A tale ultimo riguardo si osserva, ulteriormente, che non appare legittimo da parte dell’Amministrazione subordinare l’accesso al rilascio di una “*dichiarazione di assunzione di responsabilità penale a civile riguardo alla non divulgazione dei documenti contenenti gli esiti dei test da Lei sostenuti*”, tenuto conto che il rischio di un uso non consentito o di una divulgazione dei dati per finalità estranee alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, resterebbe, comunque, nella sfera di responsabilità personale dell’istante.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l’effetto, invita l’Amministrazione a riesaminare l’istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

FATTO

Il signor, a seguito del rigetto da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa di una istanza di accesso a documenti amministrativi concernenti l'allora Presidente della sezione I ter del TAR Lazio (con particolare riferimento alla sua titolarità di quote di una società affidataria di appalti da parte del Ministero dell'Interno), in data 23 dicembre 2014, rinnovava la predetta istanza, al fine di dimostrare la sussistenza di un interesse attuale, differenziato e qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti richiesti.

L'Amministrazione, con nota del 21.1.2015, dichiarava l'inammissibilità dell'istanza del 24.12.2014, non essendo emerse circostanze di fatto tali da attualizzare l'interesse all'accesso del signor Bertolami.

Il signor, in data 20.2.2015, adiva la Commissione affinché consentisse al ricorrente di accedere alla documentazione richiesta.

L'Amministrazione, in data 6.3.2015, inviava una memoria nella quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, chiedendone, comunque il rigetto, in ragione della sua infondatezza.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sotto un duplice profilo.

In primo luogo si ritiene l'inammissibilità dello stesso, in quanto privo della benché minima indicazione delle ragioni per le quali si ritiene censurabile la determinazione impugnata dinanzi alla Commissione.

In secondo luogo la Commissione non può non convenire con l'Amministrazione che, nella sua memoria difensiva, ha evidenziato la sua inammissibilità, per esser diretto contro un atto meramente confermativo di un precedente diniego di accesso, fondato sull'insussistenza di nuovi elementi che avrebbero potuto condurre al riesame da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa della propria precedente determinazione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Piacenza

FATTO

Il sig., riferisce di aver presentato in data 2 settembre 2014 un esposto all'Ordine resistente, senza specificare tuttavia l'oggetto dell'esposto medesimo.

In data 12 dicembre 2014, l'odierno esponente ha presentato richiesta di accesso ai documenti posti in essere da parte resistente come conseguenza dell'esposto.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Piacenza, nella prospettazione fornita dal ricorrente, non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 11 febbraio u.s. il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 3 marzo è pervenuta memoria difensiva del Consiglio resistente ove si specifica che l'esposto era relativo all'avv. ed era analogo ad altro precedentemente presentato nell'anno 2013. Entrambi si sono conclusi con l'archiviazione e, in data 13 dicembre 2014, riscontrando la richiesta del ricorrente, il Consiglio trasmetteva al ricorrente la memoria difensiva depositata nel corso del procedimento avviato dal Consiglio dell'Ordine dall'avv. nonché, in data 15 gennaio 2015, la nota di archiviazione del procedimento disciplinare.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preso atto della documentata memoria di parte resistente e della circostanza che quest'ultima ha comunicato al ricorrente ogni documento in proprio possesso e relativo al procedimento disciplinare avviato su esposto del medesimo ricorrente, il ricorso deve ritenersi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Prefettura di Roma

FATTO

La signora, cittadina rumena che ha presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, in data 30 ottobre 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documentazione relativa agli atti del relativo procedimento.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, la signora in data 17 febbraio 2015 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 24 febbraio 2015, comunicava alla Commissione che il numero di telefax, cui la ricorrente aveva inviato l'istanza non corrispondeva a quello dell'ufficio cittadinanza italiana e che non si rinveniva agli atti dell'ufficio la raccomandata precedentemente inviata.

Nell'ottica di economia dei mezzi di tutela evidenziava che è attiva una casella di posta elettronica cui gli utenti possono accedere per inoltrare richieste di accesso (cittadinanza.prefroma@interno.it).

Da ultimo, l'Ufficio invitava l'interessata tramite raccomandata (anticipata via mail) a prendere visione ed estrarre copia degli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota del 24.2.2015, dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Fermo

FATTO

Il signor, funzionario economico finanziario in servizio presso il servizio di contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Fermo, in data 15 gennaio 2015 rivolgeva all'Amministrazione di appartenenza un'istanza di accesso agli atti della procedura selettiva interna di conferimento di incarico di posizione organizzativa, cui aveva partecipato ed era stato escluso, per confrontare i titoli posseduti dagli altri candidati.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor in data 23 febbraio 2015 adiva la Commissione, affinché riesaminato il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 5 marzo 2015, comunicava alla Commissione che con circolare nr. 20/RU del 24 luglio 2014 il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie – trasmetteva il documento con il quale sono stati individuati nuovi criteri generali finalizzati al conferimento ed alla revoca di posizioni organizzative in favore dei funzionari della terza Area Funzionale, ai sensi degli artt. 18 e 19 del CCNL 1998/2001.

In esso si dispone che: *".....le proposte formulate dalle SS. .LL.. (n.d.r. i Prefetti quali destinatari della circolare) verranno valutate da questo Dipartimento sulla base di criteri oggettivi relativi alla sussistenza dei requisiti culturali e professionali adeguati all'incarico da ricoprire, alle esigenze funzionali degli uffici proponenti (particolari criticità connesse all'importanza della sede, alla percentuale di copertura dell'organico, alla rilevanza delle problematiche ivi rappresentate ecc.), nonché al rispetto di principi di rotazione, sia tra gli uffici interessati, sia nei confronti dei dipendenti coinvolti."*

La Prefettura evidenziava che la valutazione della ricorrenza dei requisiti professionali e culturali per l'attribuzione della singola posizione organizzativa é di competenza esclusiva del Ministero dell'Interno e non del Prefetto, che non ha avviato alcuna procedura concorsuale interna per attribuire la posizione in questione, in quanto in forza della circolare del 24 luglio 2014, il Prefetto - a differenza di quanto avveniva in passato - deve limitarsi ad avanzare una semplice proposta di conferimento motivandola sia sotto il profilo oggettivo, ovvero delle esigenze funzionali sottese a detta proposta, sia sotto il profilo soggettivo, inteso in termini di adeguatezza del funzionario da proporre per lo incarico da ricoprire nonché di rispetto del principio di rotazione in quanto "soltanto ove fondate e

inoppugnabili motivazioni lo consentano" potrà essere attribuita la posizione organizzativa allo stesso dipendente, presso la stessa sede.

Pertanto la richiesta di acquisizione dei curricula vitae agli interessati è stata avanzata dal Prefetto solamente per conseguire elementi ulteriori rispetto a quelli già desumibili dai fascicoli personali, onde motivare adeguatamente la proposta inoltrata al Ministero dell'Interno in data 14 febbraio 2015, utilizzando lo schema appositamente predisposto con circolare n.33RU del 29 dicembre 2014.

DIRITTO

La Commissione preso atto di quanto affermato dall'Amministrazione stessa nella nota del 5 marzo 2015, ossia che il Prefetto deve avanzare una semplice proposta di conferimento, motivandola sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, inteso in termini di adeguatezza del funzionario da proporre per l'incarico da ricoprire nonché di rispetto del principio di rotazione, osserva che la richiesta di riesame del è volta proprio a confrontare i titoli posseduti dagli altri candidati e i criteri che hanno portato al giudizio su ogni titolo posseduto.

Pertanto ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione generale del personale

FATTO

Il Sig., già sovrintendente della Polizia penitenziaria collocato a riposo per infermità, riferisce di aver presentato in data 7 gennaio 2015 domanda tesa al rilascio di informazioni circa lo stato di avanzamento della pratica preordinata al riconoscimento degli emolumenti per il secondo assegno funzionale pensionabile, al medesimo spettante già a far data dal 2009, almeno nella prospettazione fatta dall'esponente.

Non avendo ottenuto quanto riscontro alla predetta istanza, in data 16 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 4 marzo parte resistente ha trasmesso nota difensiva con la quale attesta di aver comunicato, dandone prova, già in data 27 agosto 2012 quanto richiesto dal Sig., allegando nuovamente la documentazione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal sig. la Commissione osserva quanto segue.

La domanda presentata dall'odierno ricorrente in data 7 gennaio u.s. costituisce più che richiesta di accesso ai documenti amministrativi, una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni circa lo stato di avanzamento della pratica relativa alla corresponsione dell'assegno funzionale pensionabile.

Ciò premesso e comunque valutata la documentazione trasmessa dall'amministrazione resistente anche alla scrivente Commissione, si dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della salute

FATTO

Il signor, nella qualità di dipendente del Ministero della salute e di sindacalista appartenente alla U.I.L. di Catania, in data 1.9.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documentazione relativa ad un procedimento disciplinare attivato nei confronti di un suo collega.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, il signor in data 31.10.2014 adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 18.11.2014, comunicava alla Commissione di non aver ricevuto l'istanza di accesso precedentemente all'invio, a cura della Commissione, del presente ricorso, chiedendo l'assegnazione di un congruo termine per pronunciarsi su tale istanza.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 25.11.2014, riteneva di dover sospendere la decisione in attesa del pronunciamento da parte dell'Amministrazione sull'istanza di accesso in questione, salva l'interruzione dei termini di legge.

L'Amministrazione, in data 7.1.2015, comunicava di aver consentito l'accesso ai documenti richiesti, in data 4.1.2015.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione nella nota del 7.1.2015, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Teramo

FATTO

Il signor rivolgeva alla Prefettura di Teramo un'istanza di accesso diretta alla visione e/o estrazione di atti del fascicolo contenente "*il seguito*" dato dalla Prefettura di Teramo alle segnalazioni effettuate dallo stesso "*con missive e messaggi di posta elettronica*" in relazione alla "*avvenuta intitolazione della piazza principale della frazione Morrice di Valle Castellana a soggetto discutibile e deceduto da meno di tre anni*".

Dall'articolata ricostruzione della vicenda contenuta nel ricorso si evince che il Sig. ha rivolto l'istanza di accesso alla Prefettura a seguito di segnalazioni in cui lamentava, nei confronti del Sindaco di, di avere illegittimamente acconsentito all'apposizione - nella piazza principale del paese - di una targa recante la dizione "*piazza Amici Vincenzo*" (che si assume in violazione della normativa sulla toponomastica) successivamente rimossa e sostituita con altra targa, apposta più in basso sulla parete dello stesso edificio, recante la dizione "*In ricordo di*", che pure assume illegittima.

In data 12 gennaio 2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, ritenendo l'istanza generica e non diretta all'estrazione di specifici atti o documenti, quanto piuttosto finalizzata ad assumere informazioni su un'attività amministrativa "*eventualmente*" posta in essere e diretta ad un non consentito controllo generalizzato dell'attività amministrativa.

Con raccomandata a/r spedita in data 09 febbraio 2015 il Sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura di Teramo ha presentato memoria confermando la legittimità del diniego.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente non risulta assistita da un interesse concreto e differenziato rispetto alle documentazione eventualmente in possesso dalla Prefettura di Teramo a seguito della segnalazione relativa ai fatti sopra descritti.

Come è noto il diritto di accesso non corrisponde ad un'azione popolare ed il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza (e alla puntuale rappresentazione) di un interesse differenziato, concreto ed attuale e non può essere orientato ad un controllo generalizzato e indiscriminato sull'azione amministrativa.

La Commissione rileva, altresì, che come dedotto nel ricorso e come confermato dalla Prefettura nella memoria depositata, l'istante, all'epoca dei fatti non era neppure residente nel Comune di Valle Castellana.

L'istanza risulta, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della legge 241/90 e dall'art. 12, comma 7, lett. b) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: Cooperativa a r.l.

contro

Amministrazione: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

FATTO

La Cooperativa a r.l.- essendole stato notificato in data 23 12 2014 un verbale di accertamento recante la contestazione della dissimulazione di rapporti di lavoro a tempo subordinato con 23 lavoratrici apparentemente legate alla predetta cooperativa da un rapporto di lavoro autonomo-, in data 31 dicembre 2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti volta ad acquisire, non i nominativi delle lavoratrici che avevano reso dichiarazioni nel corso del procedimento culminato nella redazione del verbale in questione, ma il contenuto di siffatte dichiarazioni, sulla base delle quali i verbalizzanti avrebbero contestato la non corretta applicazione dei contratti di collaborazione di natura autonoma.

Con nota del 13 gennaio 2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, invocando il D.M. n. 757/1994 che preclude l'acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso dei procedimenti ispettivi, allo scopo di evitare possibili ritorsioni o condotte discriminatorie in loro danno.

L'accedente, in data 13 febbraio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene indispensabile ai fini del decidere sapere se il rapporto di collaborazione delle 23 lavoratrici le cui dichiarazioni sono state acquisite nel corso del procedimento in questione sia tuttora in essere.

Si invita l'Amministrazione a voler inviare un'informativa contenente la risposta a tale quesito, salva, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio, l'interruzione dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente il 21 ottobre 2014 ha chiesto di potere accedere all'ordine di servizio n. 188 del 6 ottobre 2014 redatto e sottoscritto dal ricorrente stesso.

Ciò al fine di tutelare i propri interessi nelle sedi opportune. Precisa il ricorrente nel presente gravame, di volere contestare il rilievo n. 116/25-2013 dell'8.10.2014.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7 dicembre 2014, conosciuto dal ricorrente il 23 dicembre 2014, ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 1048, lett. i) e 1049, lett. d), f) del d.P.R. n. 90 del 2010.

Avverso il provvedimento di diniego il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, in relazione alla salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, sottrae all'accesso alcuni documenti tra i quali: *lett. d) relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; nonché: lett. f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.*

Pertanto, la Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania – Nucleo Relazioni con il Pubblico – Consiglio di rappresentanza di Base

FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente ha chiesto la cancellazione della dicitura apposta sugli ordini di servizio redatti dal ricorrente stesso apposta dal Militare di servizio alla Caserma del Reparto Servizi Magistratura – Sezione Tribunali, poi trasmessa per conoscenza al Co.Ba.R. di Napoli; successivamente, il 2 dicembre 2014, ha chiesto di potere accedere agli atti esistenti in conseguenza di tale richiesta. Ciò al fine di tutelare i propri interessi, particolarmente di quelli vantati nei confronti del Comandante della Legione Carabinieri Campania e/o Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente, il 22 gennaio 2015, ha adito la Commissione.

L'amministrazione resistente, il 6 marzo 2015, ha inviato una memoria con la quale ha dichiarato di non possedere i chiesti documenti.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente ritiene il ricorso infondato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente, il 2 dicembre 2014, ha chiesto di potere accedere all'ordine di servizio n. 846 del 27 novembre 2014 del Reparto resistente.

Ciò al fine di tutelare i propri interessi nell'instaurando procedimento penale RGNR 411/13 presso la Procura Militare della Repubblica di Napoli.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito, in termini, la Commissione.

DIRITTO

La Commissione ricorda che l'art. 1049 del d.P.R. n. 90 del 2010, in relazione alla salvaguardia dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, sottrae all'accesso alcuni documenti tra i quali: *lett. d) relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; nonché: lett. f) atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.*

Pertanto, la Commissione ritiene il ricorso infondato atteso che i chiesti documenti sono sottratti all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli – Sezione Tribunali

FATTO

Il Maresciallo Capo ricorrente, il 2 dicembre 2014, ha chiesto di potere accedere al memoriale di servizio del 1 giugno 2013 redatto ed a carico del Capitano; ciò al fine di tutelare i propri interessi nell'instaurando procedimento penale militare RGNR n. 411/13 presso la Procura Militare della Repubblica di Napoli.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 7 gennaio 2015, ha negato il chiesto accesso in considerazione dell'inesistenza del documento.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente, il 22 gennaio, ha adito la Commissione, senza allegare il provvedimento di diniego.

L'amministrazione resistente ha inviato una memoria, recante la data del 28 febbraio, alla quale è stato allegato il provvedimento di diniego.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene il ricorso infondato in considerazione dell'inesistenza del chiesto documento, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale - Calabria

FATTO

Il Sig., rappresentato e difeso dall'avv., espone quanto segue.

Ha preso parte al concorso per l'immissione in ruolo di personale docente indetto con D.D.G. n. 82 del 2012, superando le prove scritte ed orali e collocandosi nella relativa graduatoria finale come idoneo.

Successivamente, pur ritenendo di averne diritto ed a seguito dello scorrimento delle graduatorie degli idonei, non è stato contattato dall'amministrazione per la stipula del contratto.

Pertanto, in data 12 gennaio u.s. formulava richiesta di accesso ai documenti relativi: a) alle immissioni in ruolo disposte dall'amministrazione resistente per le classi di concorso A043 e A050; b) al nominativo con dati anagrafici completi e punteggio in graduatoria sia dell'ultimo dei nominati che del primo dei non nominati, sempre per le medesime classi di concorso.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, sicché in data 14 gennaio il Falcone ha depositato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig. la Commissione osserva quanto segue.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza

dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio maturato sull'istanza ostensiva di cui alle premesse in fatto e, di conseguenza, meritevole di accoglimento il ricorso

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: I.N.P.S.

FATTO

Il signor, in data 14 agosto 2014 inviava all'I.N.P.S. una istanza di accesso a tutti i documenti attinenti la trattenuta di parte della pensione in godimento da parte dell'accidente.

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, il signor adiva la Commissione in data 18.2.2015, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità, del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio- rigetto previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

Ricorrente:, rappresentato e difeso dall'Avv.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Comando generale Arma dei Carabinieri

FATTO

Il ricorrente in epigrafe, in servizio presso il 10° Reggimento CC Campania, in data 22 dicembre 2014 ha presentato tramite telefax istanza rivolta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Ufficio Relazioni con il Pubblico, in cui chiedeva, in qualità di comandante della 1^a Squadra del 3° Plotone, *“i criteri in base ai quali vengono formati gli elenchi (graduatorie) del personale prescelto per l'invio in T.O. ed in particolare come sia stato determinato quello finalizzato ad individuare un “direttore di mensa” da inviare in Kosovo nel corrente mese di dicembre. Elenco ove il nominativo dello scrivente, da tempo prenotato e specializzato, è stato preceduto da quello di altro ispettore che ha all'attivo numerose missioni. Al riguardo è d'interesse conoscere altresì se si tratta di decisioni assunte da una specifica autorità ovvero a seguito di un giudizio di una apposita Commissione”*.

Il 24 dicembre 2014 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha inoltrato per competenza l'istanza agli Uffici del Personale.

In data 26 gennaio 2015 il formulava, via telefax, ulteriore istanza in cui chiedeva di conoscere entro quale termine e con che mezzo nel caso specifico era previsto che gli venisse fornita risposta.

Successivamente, il 19 febbraio 2015 il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiedeva che la Commissione, riesaminato il caso e valutata la legittimità del diniego opposto all'Amministrazione assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 6 marzo 2015 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rappresentato di aver notificato all'interessato la nota n. 4/543-1-2002 R del II Reparto – SM – Ufficio Piani e Polizia Militare datata 5 febbraio 2015, in cui si dava atto che *“al verificarsi di ogni esigenza di impiego all'estero di personale dell'Organizzazione mobile, l'Ufficio inoltra una richiesta, comprensiva dei requisiti per le specifiche posizioni da ricoprire, alla Divisione Unità Mobili Carabinieri, che provvede a selezionare i militari.”* .

DIRITTO

La Commissione rileva che nella nota del Comando Generale n. 4/543-1-2002 R del 5 febbraio 2015 non si rinvencono i criteri di individuazione del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri da inviare in missione all'estero, tra i quali, invece, vanno sicuramente ricompresi i requisiti previsti individuati dall'Amministrazione accedente.

Ritiene, pertanto, che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Per quanto riguarda i documenti relativi al selezionamento, di competenza della Divisione Unità Mobili, competerà al Comando Generale la trasmissione dell'istanza per i provvedimenti di competenza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione ed a provvedere all'ulteriore incumbente indicato in motivazione.

Ricorrente : S.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, la Puglia, Basilicata, Molise, F.S.E., Corip Comunicazione, Ristrutturazioni e progetti s.l.; C.I.F.A.; Giovetti sistem s.r.l.; Giustiniana s.r.l.; Giustiniana s.r.l.; Azienda agricola Tekno green s.r.l.; Geosintesi s.p.a.; Ingegneria del territorio s.r.l.

FATTO

La società s.a.s., avendo stipulato con la soc. cons. a r.l. (di seguito) un contratto di subappalto per la realizzazione di opere costituenti oggetto di un contratto di appalto stipulato tra la stessa e le Ferrovie del Sud-Est s.r.l. (di seguito F.S.E.) la società - venuta a conoscenza della stipulazione di un accordo transattivo tra F.S.E. e per la liquidazione delle riserve ritenute pertinenti, in via esclusiva, alle opere realizzate dalla predetta società in esecuzione del contratto di subappalto in questione- in data 21 gennaio 2015 rivolgeva alle Amministrazioni ed ai soggetti indicati in epigrafe un'istanza di accesso a tutti i documenti afferenti la procedura di realizzazione dell'appalto in questione.

In data 29.1.2015 il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, la Puglia, Basilicata e Molise comunicava di non detenere alcuna documentazione relativa all'appalto in questione.

Gli altri soggetti cui era stata inviata l'istanza di accesso rimanevano silenti.

La società s.a.s., in data 17 febbraio 2015 adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato nella parte in cui si contesta la mancata ostensione della documentazione richiesta dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, la Puglia, Basilicata e Molise, trattandosi di documenti non esistenti agli atti della predetta Amministrazione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto, poiché alla data di presentazione del ricorso non si era ancorai formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, non essendo decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di accesso, di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso *in parte qua*, dichiarandolo inammissibile nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Fermo

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato in data 18 febbraio 2014 istanza volta all'ottenimento della cittadinanza italiana, ai sensi della legge n. 91 del 1992.

In data 18 maggio 2014 ha presentato istanza di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 10, 22, 23 e 25 della legge n. 241 del 1990.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, integrante la fattispecie del silenzio rigetto, il ricorrente ha adito in data 9 febbraio 2015 la Commissione.

DIRITTO

La richiesta di intervento della Commissione per la determinazione dei motivi del ritardo di avanzamento della pratica, pur provenendo dall'indirizzo di posta elettronica pec del ricorrente, non reca la sottoscrizione (anche sotto forma di firma digitale) del documento e come tale è nulla, essendo priva dei requisiti di legge oltre ad essere inammissibile perché volta ad ottenere informazioni.

PQM

La Commissione dichiara l'istanza inammissibile per i motivi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

FATTO

Il ricorrente in epigrafe ha presentato in data 22 gennaio 2015 sollecito e messa in mora per l'ottenimento della cittadinanza italiana all'Amministrazione resistente.

Avverso l'inerzia dell'amministrazione, il ricorrente ha adito in data 26 gennaio 2015 la Commissione.

DIRITTO

Trattandosi di diffida, peraltro non sottoscritta e datata 22 gennaio 2015 e considerato che a distanza di soli 4 giorni è stata adita la Commissione, quest'ultima dichiara il non luogo a provvedere sulla diffida in questione.

PQM

La Commissione dichiara il non luogo a provvedere sulla presente diffida.

Ricorrente:

Amministrazione: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il signor, sostituto Ufficiale di pubblica sicurezza in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, in data 8 gennaio 2015, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso agli atti che avevano determinato la redazione della nota n. 284873/T10-2 Pers. Mar. del 29 dicembre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Ufficio Personale Marescialli.

L'Amministrazione, con nota del 30 gennaio 2015, autorizzava parzialmente l'accesso alla documentazione richiesto, atteso che il testo della nota n. 108/8 del 25.11.2014 veniva reso disponibile all'accedente previa obliterazione di alcune parti del documento in asserita ottemperanza al disposto dell'art. 1050, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010.

Il signor, in data 12 febbraio 2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene necessario, ai fini di una compiuta ricostruzione della vicenda da cui è scaturito il presente ricorso, acquisire copia della nota n. 284873/T10-2 Pers. Mar. del 29 dicembre 2014 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Ufficio Personale Marescialli.

Si invita, pertanto, l'Amministrazione ad inviare copia di tale nota, salva l'interruzione, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio, dei termini di legge.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad espletare l'incombenza istruttorio di cui in motivazione, salva- nelle more- l'interruzione dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Carabinieri Divisione Friuli

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato in data 5 gennaio 2015 richiesta di accesso in merito ad una nota del mese di novembre 2014 relativa, tra l'altro, ai canoni di locazione degli alloggi di servizio.

La domanda di accesso veniva riscontrata dal Comando resistente in data 28 gennaio. In detta nota preliminarmente si rappresentava di aver già trasmesso quanto richiesto al ricorrente nel mese di novembre 2014 e, comunque, che la competenza all'evasione della richiesta era di altro ufficio.

Contro tale nota, ritenuta di sostanziale diniego, il ricorrente ha adito in termini questa Commissione. In data 27 febbraio è pervenuta memoria difensiva del Comando e supporto logistico Friuli con la quale si fanno riferimenti alla dipendenza del ricorrente da un determinato Ufficio del Comando cui si sarebbe dovuta inoltrare l'istanza, senza mettere in discussione la titolarità di interesse qualificato all'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

In primo luogo, alla luce dell'ammissione di parte resistente in merito all'avvenuta ostensione al ricorrente del documento richiesto sia pure in via informale, si ritiene che non sussistano dubbi sull'interesse del all'accesso.

Resta da comprendere chi debba rilasciare copia del documento richiesto. Posto che l'intera vicenda appare gestita dal Comando dei Carabinieri Friuli, si ritiene che sia onere di quest'ultimo individuare chi debba rilasciare il documento richiesto, cui il ricorrente, come detto, ha diritto di accedere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie ed invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Giarre (CT)

FATTO

Il sig., a seguito di contestazione al codice della strada, riferisce di aver presentato richiesta di accesso al Comune resistente preordinata all'acquisizione in via telematica della delibera di giunta comunale che esonera l'amministrazione locale dall'istituzione di aree di parcheggio libero nella zona ove è stata contestata la predetta infrazione.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza e pertanto il ha depositato in termini ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione rileva preliminarmente la propria competenza, non essendo stato istituito a livello locale l'Ufficio del difensore Civico.

Ciò premesso il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Premesso che la delibera richiesta ha natura pubblica, si osserva che l'interesse del ricorrente è sufficientemente qualificato, essendo l'atto richiesto collegato all'infrazione al codice della strada contestata al medesimo ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie ed invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il signor, in data 24 dicembre 2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alle eventuali note inviate dalla Cassa di risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. nell'ambito del procedimento di cui al fascicolo 96673, avendo necessità di accertare se corrisponde a verità quanto rappresentato dalla predetta società (resistente nel procedimento in questione).

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza di accesso, in data 4.2.2015, il signor adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, venendo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Italia dei valori

contro

Amministrazione: Ministero della giustizia

FATTO

I signori, e, nella loro qualità, rispettivamente di segretario nazionale, portavoce in Parlamento e di legale rappresentante del partito politico denominato “.....”- partito, in data 23.1.2014 rivolgevano un’istanza di accesso agli atti idonei a consentire di conoscere con precisione il numero delle persone arrestate e sottoposte a procedimenti penali per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione nel corso degli anni 2013 e 2014, nonché il numero delle persone che, nel corso degli stessi anni, sono state condannate con sentenza definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli accedenti fondavano la loro legittimazione ad accedere agli atti richiesti sulla circostanza che il partito in questione aveva profuso fin dalla sua nascita, e continuava a approfondire, un intenso impegno politico, istituzionale e civile sul fronte della lotta alla corruzione e di ogni attività illecita.

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza di accesso in questione, gli accedenti, in data 4.2.2015, adivano la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto, adottasse le conseguenti determinazioni.

L’Amministrazione, in data 4.3.2015, inviava alla Commissione ed al ricorrente una nota alla quale allegava un prospetto contenente dati relativi ai procedimenti penali per fatti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all’art. 322 bis c.p. (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri), commessi negli anni 2013 e 2014, nonché un prospetto relativi alle sentenze definitive intervenute per i delitti in questione.

Nella stessa nota l’Amministrazione rappresentava di non disporre di dati relativi agli altri delitti contro la Pubblica Amministrazione cui è interessata l’organizzazione ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte in cui si duole dell’omessa ostensione dei documenti allegati alla nota del 4.3.2015 menzionata nella narrativa in fatto, dovendo essere rigettato nel resto, non esistendo materialmente agli atti dell’Amministrazione documenti ulteriori rispetto a quelli allegati alla predetta nota.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere in parte qua, rigettandolo nel resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte

FATTO

Il signor, vistosi negare l'accesso ad un fascicolo da parte della Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, essendo stato opposto il segreto istruttorio relativo ad un procedimento avviato a seguito di una denuncia presentata dall'accedente, in data 11 febbraio 2015, adiva la Commissione, avendo interesse a visionare il fascicolo.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione del fatto che i documenti contenuti in un fascicolo processuale formato da una Procura regionale della Corte dei conti, inerendo all'esercizio della funzione inquirente spettante al pubblico ministero contabile, non hanno natura di documenti amministrativi, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di accesso dettata dalla legge n. 241 del 1990, ex art. 22, comma 1, lettera d) della predetta legge.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il sig., riferisce di aver presentato in data 4 dicembre 2014 una segnalazione al garante resistente per una presunta violazione da parte di Edison S.p.a. nel trattamento dei propri dati personali.

Alla predetta segnalazione l'Autorità garante dava seguito in data 20 gennaio 2015, informando il segnalante circa l'inoltro della pratica all'ufficio competente ad istruire i procedimenti sanzionatori. Dunque, il successivo 30 gennaio, il chiedeva di poter accedere ai documenti presenti nel fascicolo aperto a seguito della propria segnalazione.

In data 4 febbraio u.s. l'amministrazione resistente riscontrava negativamente la domanda di accesso, sostenendo che il procedimento sanzionatorio è autonomo rispetto alla fase istruttoria preliminare e che esso, riguardando soggetti diversi rispetto al richiedente, non è accessibile dal che al riguardo non sarebbe titolare di interesse qualificato.

Contro tale nota il ha depositato ricorso in termini chiedendone l'accoglimento. In data 5 marzo u.s. è pervenuta memoria difensiva dell'amministrazione resistente, con la quale si insiste per il rigetto del ricorso con particolare riferimento al difetto di interesse del ricorrente alla chiesta e negata ostensione, motivato in forza della strutturale autonomia del procedimento sanzionatorio.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla Società Edison, cui si riferisce la documentazione domandata dall'odierno esponente. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte del ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *d*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Padova

FATTO

Il Sig., nella qualità di segretario provinciale dell'organizzazione sindacale, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 23 dicembre 2014 istanza di accesso a numerosi documenti utili per la verifica della tutela delle condizioni di lavoro degli iscritti alla predetta O.S. e relativi al rifacimento di parte del palazzo ove ha sede l'Università resistente per i quali il ricorrente sospetta la possibile esposizione all'amianto dei dipendenti dell'Università.

Parte resistente non ha dato seguito alla domanda di accesso e pertanto, in data 17 febbraio il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Dalla natura dei documenti richiesti e dalle motivazioni addotte a sostegno della relativa istanza, si scorge un interesse qualificato dell'O.S. ricorrente, atteso che le condizioni dei luoghi di lavoro in relazione alla tutela della salute dei dipendenti, costituisce interesse sicuramente riferibile al sindacato ricorrente.

Per tali ragioni il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Padova

FATTO

Il Sig., nella qualità di segretario provinciale dell'organizzazione sindacale, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data 9 dicembre istanza di accesso a numerosi documenti utili per la verifica della tutela delle condizioni di lavoro degli iscritti alla predetta O.S.

Parte resistente non ha dato seguito alla domanda di accesso e pertanto, in data 18 febbraio il ha depositato ricorso alla scrivente Commissione. In data 5 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione rileva preliminarmente la sua tardività. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio; nel caso di specie il silenzio si è formato sulla prima richiesta di accesso datata 9 dicembre 2014 e dunque in data 8 gennaio 2015 e pertanto il termine per la presentazione del ricorso è scaduto il successivo 7 febbraio 2015, a nulla rilevando la risposta interlocutoria di parte resistente con la quale si comunicava l'imminente evasione della richiesta di accesso. Considerato che il ricorso reca la data del 18 febbraio u.s. lo stesso deve dunque dichiararsi irricevibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Questura di Venezia

FATTO

Il signor rivolgeva alla Questura di Venezia un'istanza di accesso diretta alla visione ed all'estrazione delle schede di valutazione individuale del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso la predetta Questura ed in tutti gli uffici di P.S. della provincia di Venezia concernenti il F.U.A. 2013 e riguardanti il personale dell'Area funzionale Terza, Seconda e Prima ai quali fosse stato assegnato il giudizio di "*Prestazione pienamente adeguata*" corrispondente al coefficiente 1,30.

In data 7/1/2015, l'Amministrazione comunicava la necessità di indicare i motivi dell'istanza e di comprovare l'esistenza dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta, considerato, altresì, che la stessa coinvolgeva posizioni giuridiche di soggetti controinteressati.

Il ricorrente integrava l'istanza richiamando, in generale, le regole della trasparenza dell'attività amministrativa e sostenendo che la quota del F.U.A. è condizionata, nella determinazione del *quantum* spettante a ciascun dipendente, dall'assegnazione dei coefficienti di valutazione (da 1,30 a 0), incidendo sulla determinazione di una maggiore o minore quota al restante personale.

La Questura di Venezia, con nota del 21/01/2015 comunicava il rigetto dell'istanza per mancanza di un interesse concreto ed attuale all'accesso delle schede FUA 2013 degli altri dipendenti, rilevando che le stesse riguardano singole valutazioni delle prestazioni lavorative effettuate dai dirigenti nei confronti del personale e che non danno luogo ad una procedura comparativa.

Rilevava, altresì, che l'accesso alle valutazioni dei singoli dipendenti, anche alla luce delle indicazioni del Garante della Privacy, imponevano particolare cautele, afferendo a valutazioni professionali riguardanti l'attività lavorativa.

Con raccomandata a/r spedita in data 13/02/2015 il Sig. adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che l'istanza del ricorrente risulta diretta a conoscere in maniera generalizzata le valutazioni dirigenziali adottate in relazione a tutti di dipendenti della Questura di Venezia e degli uffici di P.S. della provincia di Venezia concernenti il F.U.A. 2013 (riguardanti il

personale dell'Area funzionale Terza, Seconda e Prima ai quali fosse stato assegnato il giudizio di “*Prestazione pienamente adeguata*” corrispondente al coefficiente 1,30).

L'accesso alle schede valutative di altri dipendenti, formulata in maniera indiscriminata finisce, in realtà, con l'essere finalizzata ad eseguire un inammissibile controllo generalizzato sui giudizi resi al personale, relativi allo svolgimento del rapporto di lavoro in un contesto in cui, come rilevato dall'Amministrazione, siffatte valutazioni non danno luogo ad una procedura di carattere comparativo.

Il diritto di accesso agli atti deve, invece, ritenersi consentito solo con riguardo a valutazioni effettuate nell'ambito di procedure comparative volte a selezionare il personale e non, invece, in relazione alla valutazione della singola prestazione effettuata per la ripartizione di una quota variabile del trattamento economico.

Sotto il profilo dei motivi posti a sostegno dell'istanza la Commissione rileva, altresì, che gli stessi richiedono un collegamento qualificato tra l'interesse sostanziale del richiedente - che deve essere serio e non emulativo - e la documentazione di cui si pretende la conoscenza.

Nel caso di specie l'istanza del ricorrente non risulta supportata da uno specifico e concreto interesse in quanto giustificata da un (meramente ipotetico) interesse ad una diversa (maggiore o minore) ripartizione del Fondo, senza ulteriori specificazioni.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione generale, ufficio I – affari generali – personale e servizi della direzione generale – gestione dei dirigenti scolastici – affari legali, contenzioso e disciplinare

FATTO

Il sig. padre di, insegnante presso l'Istituto di Mirano, suicida il 10 novembre 2011, ha chiesto, il 17 marzo 2014, alle amministrazioni resistenti di potere prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti in loro possesso al fine di tutelare e difendere i diritti del figlio nelle sedi opportune.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha adito la Commissione la quale con decisione del 17 giugno 2014 ha accolto il ricorso.

Successivamente, il ricorrente ha inviato un ricorso con il quale ha lamentato l'incompletezza dei documenti rilasciati il 3 dicembre 2014, in sede di esercizio del diritto di accesso, nonché il diniego dei tabulati telefonici. Nel medesimo gravame, poi, il ricorrente ha affermato di volere accedere a tutti i documenti riguardanti il prof. dalla data di inizio dell'insegnamento fino al 3 dicembre 2014.

Infine, il ricorrente ha informato la Commissione di avere chiesto l'avvio di un'altra indagine ispettiva sul suicidio del proprio figlio.

L'amministrazione resistente ha inviato una memoria con la quale ha ricostruito la presente vicenda.

In particolare, l'amministrazione ha ricordato che, a seguito della decisione della Commissione del 17 giugno 2014, ha consentito l'accesso ai chiesti documenti e ad altri richiesti il 25 luglio 2014; in sede di esercizio del diritto di accesso avvenuto il 17 ottobre 2014 il ricorrente ha chiesto, ancora, la consegna dei documenti detenuti dall'istituto Majorana. Tali ultimi documenti sono stati forniti al ricorrente appunto il 3 dicembre.

L'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, dunque, ha dichiarato che la richiesta formulata nel presente gravame di accedere a tutti i documenti riguardanti il prof. dalla data di inizio dell'insegnamento fino al 3 dicembre 2014 è nuova non essendo contenuta in alcuna precedente istanza. Il ricorso, pertanto, sarebbe inammissibile perché privo di una precedente istanza.

Inoltre, l'amministrazione dichiara di avere fornito tutti i documenti in proprio possesso e chiesti nelle diverse istanze di accesso, ad eccezione dei tabulati telefonici perché non costituenti documento amministrativo.

La Commissione, con decisione del 19 gennaio 2015, ha accolto il gravame relativamente alla richiesta di accesso ai tabulati telefonici. La scrivente ha, inoltre, chiesto all'Ufficio Scolastico Regionale

ed all'Istituto se detengono ulteriori documenti rispetto a quelli già forniti al ricorrente, interrompendo i termini di legge. La Commissione ha, infatti, ricordato che il ricorrente aveva chiesto, con istanza del 17 marzo 2014, di potere accedere a tutti i documenti in possesso ed agli atti relativi al prof., riguardando così la richiesta l'intera vita lavorativa del professore.

Successivamente, il Ministero resistente ha inviato due memorie: una, dell'11 febbraio, con la quale, pur dichiarando di non condividere la decisione di accoglimento ai tabulati telefonici, ha chiesto alla struttura competente il rilascio alla Direzione generale di copia dei tabulati stessi e di chiedere all'Istituto se detiene ulteriori documenti, oltre quelli già forniti in copia e, in caso positivo, di volere specificare quali siano.

Con la successiva memoria del 4 marzo, la Direzione generale resistente ha comunicato che i chiesti documenti sono a disposizione dell'interessato nel caso in cui la Direzione generale stessa dovesse ritenere opportuno il loro rilascio, anche a fronte di una decisione di segno positivo di questa Commissione. Alla memoria è stata allegata la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale di invio alla Direzione generale di copia dei chiesti tabulati telefonici e tutti gli altri documenti in proprio possesso e detenuti dall'Istituto, ossia documenti protocollati con la dicitura riservato ed elenco di tutti i documenti inseriti nel fascicolo personale del professore deceduto.

DIRITTO

La Commissione relativamente agli ulteriori documenti in possesso dell'Istituto e dell'Ufficio Scolastico Regionale ricorda che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce un principio generale dell'attività amministrativa le cui eccezioni devono essere previste da norme di legge o di regolamento. Pertanto, la classificazione della posta quale riservata non costituisce un caso di esclusione dall'accesso. Nessun dubbio, poi, sussiste in ordine all'accessibilità dell'elenco dei documenti contenuti nel fascicolo personale atteso che il ricorrente, quale genitore del prof. deceduto è titolare, quanto meno, di un interesse qualificato ad accedervi per fornire ulteriori elementi di valutazione nell'indagine ispettiva in corso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, accoglie il ricorso e, per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Caserta

FATTO

Il sig. riferisce di aver presentato diverse richieste di accesso datate 13, 15 e 25 maggio 2014 all'amministrazione resistente in seguito ad una vertenza con l'USR di Caserta, senza ottenere risposta da quest'ultimo.

Pertanto in data 31 ottobre 2014 ha depositato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Occorre premettere che l'originario ricorso era stato depositato in data 24 luglio e trattato nella seduta dello scorso 11 settembre, all'esito della quale la scrivente aveva invitato il a depositare nuovamente il gravame in forma dattiloscritta.

In data 14 novembre 2013 parte resistente ha negato l'accesso ritenendo non legittimato l'istante. Contro tale diniego il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 22 febbraio 2014. In data 28 marzo parte resistente ha depositato memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso. Nella seduta del 25 novembre la Commissione, ricevuto il ricorso in forma dattiloscritta, ha dichiarato il gravame irricevibile siccome tardivo. Contro tale decisione il ha presentato domanda di revocazione asserendo che le istanze di accesso su cui si sono innestati i ricorsi erano diverse. Nella seduta del 19 gennaio la Commissione respingeva l'istanza. Con nuova richiesta di riesame il chiede la riforma della predetta decisione.

DIRITTO

Sulla domanda di riesame presentata dal Sig. la Commissione rileva quanto segue. Il richiedente si duole della circostanza che la sua precedente istanza decisa nella seduta del 19 gennaio u.s. non intendeva essere qualificata come istanza revocatoria ma di riesame. La circostanza è irrilevante, atteso che a giudizio della Commissione comunque non si rinvergono i prospettati vizi imputati alla decisione del 25 novembre 2014 e che la scrivente Commissione ha la facoltà di tornare su proprie precedenti decisioni solo ove siano prospettati profili revocatori sui quali ultimi ci si è già pronunciati.

Per tali motivi l'istanza non è accolta.

PQM

La Commissione respinge la domanda di riesame, non ricorrendone i presupposti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ispettorato per la Funzione Pubblica

FATTO

Il Sig. riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 19 gennaio domanda di accesso ad una nota inviata dall'Università Telematica Niccolò all'Ispettorato per la Funzione Pubblica e relativa ad una richiesta di chiarimenti in merito all'accesso stimolata dall'esponente.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e pertanto, in data 22 febbraio il Sig. ha depositato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, per espressa previsione del legislatore, costituisce uno strumento messo a disposizione dei cittadini per conoscere i documenti formati o comunque in possesso di una pubblica amministrazione, in una logica di sistema complessiva preordinata al perseguimento di una maggiore trasparenza dell'agire amministrativo.

Nel caso che occupa, i documenti domandati sono collegati alle motivazioni esposte dal ricorrente il quale, pertanto, ed anche alla luce dell'esposto in precedenza dallo stesso presentato a parte resistente, vanta un interesse qualificato all'accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: I.N.P.S.

FATTO

Il signor, già dipendente della società s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma, sezione fallimentare del 1 aprile 1995, in data 3 dicembre 2014, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso al modello DM relativo all'anno 1992 ed allegati della predetta società, al fine di accertare l'entità dei versamenti eseguiti dal datore di lavoro per l'anno 1992, al fine di verificare per quanti e per quali dipendenti fossero stati eseguiti i versamenti, nonché la presenza di errori nella trascrizione dei medesimi.

L'istanza di accesso era giustificata sulla base dell'esigenza di verificare la correttezza dell'affermazione dell'I.N.P.S., secondo la quale la predetta società non avrebbe versato i contributi dell'accidente per l'anno 1992, a fronte del fatto che, dalle buste paga prodotte dal signor, emergerebbe l'effettivo versamento dei contributi in questione.

L'istanza di accesso veniva rigettata con provvedimento del 23.12.2014, comunicato all'accidente con nota ricevuta in data 9 gennaio 2015.

Il signor, in data 4.2.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione non può prescindere dall'applicazione della norma regolamentare invocata dall'Amministrazione a sostegno dell'istanza di rigetto in questione, vale a dire dell'art. 16 del vigente regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti dell'I.N.P.S., in forza del quale sono sottratti all'accesso gli atti attinenti allo svolgimento del rapporto assicurativo individuale ed aziendale.

Essendo indubbia l'attinenza del documento richiesto allo svolgimento del rapporto assicurativo intercorso tra l'I.N.P.S. e la società s.p.a., l'accesso a tale documento è precluso dalla disposizione regolamentare in questione.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente: Sindacato

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Provveditorato regionale per la Toscana

FATTO

Il Sindacato in persona del Segretario generale dott., riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data 26 settembre 2014, istanza di accesso ai titoli preferenziali per il conferimento dell'incarico di coordinatore del settore dell'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del PRAP, incarico per il quale parte resistente aveva precedentemente effettuato una ricognizione di disponibilità da parte del personale a tal fine interessato.

Soltanto in data 8 gennaio u.s. l'amministrazione resistente comunicava il parziale accoglimento della domanda di accesso, con l'eccezione della documentazione riferibile al Sig. che *medio* tempore aveva opposto il proprio diniego al rilascio nella sua veste di controinteressato.

Contro tale parziale diniego l'O.S. esponente ha depositato ricorso in data 19 gennaio u.s. In data 5 marzo è pervenuta nota dell'amministrazione con la quale si dà atto dell'avvenuto ed integrale rilascio al ricorrente della documentazione richiesta.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sindacato si osserva quanto segue.

Preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Finanze- Dipartimento delle Finanze- Unità Organizzativa alle Dirette del Direttore Generale-Ufficio IX

FATTO

Il signor, dipendente dell'Amministrazione finanziaria- essendo stato destinatario di un provvedimento di assegnazione presso l'ufficio della Commissione Tributaria regionale del Lazio a far data dal 31.10.2014, a seguito della cessazione del periodo di comando presso l'Agenzia delle Dogane- in data 28.10.2014 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso ad alcuni documenti specificamente richiamati nella nota n. 4553/24.10.2014 allegata al predetto provvedimento, nonché all'ulteriore documentazione endoprocedimentale.

L'Amministrazione, in data 19.11.2014, riscontrava la predetta istanza di accesso, comunicando che avrebbe reso accessibile la documentazione in questione, ove non fosse stata proposta motivata opposizione all'accesso da parte dei contro interessati.

Il signor, in data 16.12.2014, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

La Commissione, all'esito dell'adunanza del 19 gennaio 2015, invitava l'Amministrazione a comunicare se avesse trasmesso l'istanza di accesso ai contro interessati e se gli stessi si fossero motivatamente opposti all'accoglimento della predetta istanza.

L'Amministrazione, con nota del 19.2.2015, comunicava alla Commissione di aver trasmesso l'istanza di accesso ai controinteressati, individuati nel Dirigente della Commissione tributaria regionale del Lazio, negli 8 dipendenti della sezione staccata di Latina della predetta Commissione tributaria regionale che avevano prodotto una relazione riservata (in cui si manifestava lo stato di grave conflittualità tra il signor ed il personale assegnato alla predetta sezione staccata), indirizzata al Direttore Generale delle Finanze, al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria ed al Direttore della Commissione tributaria regionale del Lazio (da quest'ultimo inoltrata al Dipartimento delle Finanze con nota del 16 ottobre 2014), nonché nei Presidenti delle Sezioni n. 39 e 40 che avevano prodotto la nota riservata prot. n. 02/2012 del 25 luglio 2012.

Solo gli 8 dipendenti- con la nota del 17 dicembre 2014- manifestavano la propria opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere integralmente accolto.

L'opposizione manifestata dagli 8 dipendenti all'accoglimento dell'istanza di accesso- in cui si manifestava la contrarietà della rassegnazione del signor alla sezione staccata di Latina della Commissione tributaria regionale del Lazio - non è tale da giustificare la mancata ostensione al ricorrente della nota con la quale era stata trasmessa la dichiarazione riservata dei predetti dipendenti, ove si consideri che tale nota è espressamente richiamata nella nota del 24.10.2014 allegata al provvedimento del Direttore della Commissione tributaria regionale del Lazio con cui si disponeva l'assegnazione presso la sede centrale della predetta Commissione.

Si tratta di un accesso di natura endoprocedimentale che non può esser negato al ricorrente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

Per la stessa ragione si deve ritenere la spettanza al ricorrente dell'accesso agli altri 3 documenti richiesti, anch'essi inerenti al procedimento conclusosi con il provvedimento in questione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:, sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società S.r.l.
contro

Amministrazione resistente: Direzione Territoriale del Lavoro di Grosseto

FATTO

Al signor, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della società S.r.l., è stato notificato il verbale unico di accertamento e notificazione con il quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Grosseto ha accertato la natura non genuina del rapporto di una dipendente assunta con contratto a progetto, riconducendolo a rapporto di lavoro subordinato.

Pertanto, al fine di difendere i propri diritti ed interessi, parte ricorrente in data 24 novembre 2014 ha chiesto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia dell'integrale documentazione (per atti formati e/o detenuti, documenti formati e/o acquisiti, dichiarazioni ricevute) relativa al procedimento che ha dato luogo alla notifica del verbale di accertamento e notificazione.

La Direzione resistente il 25 novembre 2014 ha accolto il diritto di accesso, limitatamente agli atti formati e/o detenuti e ai documenti formati e/o acquisiti dalla Direzione Territoriale del Lavoro nel corso dell'accertamento ispettivo ed ha opposto il preavviso di diniego quanto alle eventuali richieste di intervento e/o attività di programmazione da cui dovesse essere scaturita l'attività ispettiva sfociata nel verbale, richiamando il combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1, lett. a) e b) e 3 del D.M. n. 757 del 1994, regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Segnatamente l'Amministrazione ha precisato che si tratta di *“documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive dalla cui divulgazione potrebbero derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”* e che nella fattispecie non è stato dimostrato il requisito dell'indispensabilità e ha altresì richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 736/09,

In data 16 dicembre 2014 il ricorrente ha prodotto nuova istanza, affermando che la stessa è tesa ad acquisire documenti per chiarire la posizione del datore di lavoro in funzione deflattiva del contenzioso, posto che, se un il soggetto ispezionato si oppone in giudizio contro l'ordinanza di ingiunzione, la Pubblica Amministrazione che ha redatto il verbale è tenuta a fornire, prima dell'udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento e, quindi, anche le dichiarazioni rese dai lavoratori.

Nella nota del 15 gennaio 2015 la Direzione resistente ha comunicato che parte della documentazione è stata consegnata il 16 dicembre 2014 e che per la restante l'accesso è negato, in quanto trattasi di dichiarazioni rese dai lavoratori e/o dalle persone a conoscenza dei fatti durante il corso della verifica. Osserva l'Amministrazione che il verbale ispettivo risulta esaurientemente

motivato, in punto di indicazione della fonte di prova, soprattutto in ragione dell'utilizzo dell'aggettivo "diretta", che consente di apprezzare la qualità e quindi l'attendibilità della prova raggiunta, in ragione della provenienza delle dichiarazioni rese da persona evidentemente presente rispetto ai fatti oggetto di verifica ispettiva, la cui identità non è stata indicata, in conformità alle indicazioni operative di cui alla circolare n. 41/10, citando altresì le sentenze del Consiglio di Stato nn. 863 e 5779 del 2014.

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, il signor, in proprio e nella qualità, in data 23 febbraio 2015 adiva la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

La Direzione Territoriale del lavoro in data 6 marzo 2015 ha fatto pervenire alla Commissione scritti difensivi autorizzati.

DIRITTO

La Commissione rileva che non è indicata nella richiesta di riesame la data in cui il signor è venuto a conoscenza della nota prot. N. 497 del 15 gennaio 2015 della Direzione Territoriale del Lavoro di Grosseto e pertanto si reputa necessario acquisire, ai fini di valutarne la tempestività, detta informazione, adeguatamente documentata.

Nelle more dell'adempimento del predetto incumbente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il signor, sia in proprio che nella qualità, a fornire l'informazione, adeguatamente documentata, di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incumbente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della giustizia- Direzione della 2^a casa di reclusione di Milano “.....”

FATTO

Il signor, Sovrintendente di polizia penitenziaria, in data 3.2.2015 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso alla nota inoltrata alla Direzione della 2^a casa di reclusione di Milano “.....” dal Segretario Locale UIL, signor, riguardante l'operato dell'accidente presso l'Unità Operativa Colloqui, al fine di valutare l'eventualità di tutelare il proprio prestigio e decoro in relazione ad alcune dichiarazioni ritenute mendaci.

L'Amministrazione, con nota del 6.2.2015, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso, in considerazione che il documento richiesto- relativo all'applicazione degli accordi vigenti- interesserebbe esclusivamente l'organizzazione sindacale in questione.

Il signor, in data 7.2.2015, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo il ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso all'organizzazione sindacale che ha redatto la nota in questione, che può essere qualificata quale controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990, trattandosi di un documento riconducibile all'attività sindacale svolta da tale organizzazione.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.